N. 00835/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 933 del 2012, proposto da:
Lac-Lega Per L'Abolizione Della Caccia e Associazione Vittime Della Caccia, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso il medesimo in Vicenza, via Napoli N 4;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso il medesimo in Catanzaro, viale Cassiodoro, P. Europa;

nei confronti di

Federazione Italiana Della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bombino, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Maruca in Catanzaro, via D.Milelli,44;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

del provvedimento n 306/12 della Giunta Regionale Calabria

limitatamente alla chiusura della caccia al tordo bottaccio il 31/01/2013, alla chiusura della caccia alla quaglia sino al 16/12/2012 e alla chiusura della caccia alla beccaccia il 20/01/2013

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Federazione Italiana Della Caccia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le associazioni ricorrenti, premesso che l'art. 18, comma 4 della legge n. 157/92 stabilisce che le regioni, sentito l'INFS, pubblicano entro il 15 giugno il calendario venatorio, esponevano che in data 5.6.2012, la Regione Calabria inviava all'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) il progetto del calendario venatorio al fine dell'espressione del parere di competenza; con nota dell'11.6.2012, l'ISPRA suggeriva alla Regione di chiudere la caccia al tordo bottaccio il 10 gennaio 2013 sulla base di quanto suggerito nella "Guida alla stesura dei calendari venatori", ove si specifica l'opportunità di chiudere la caccia a tale specie al 10 gennaio in quanto nella seconda decade del mese inizia la migrazione prenuziale di tale specie; l'istituto, inoltre, suggeriva di fissare la chiusura della caccia alla quaglia al 31.10.2012 (anziché al 16.12.2012 come indicato dalla Regione) e la chiusura della caccia alla beccaccia il 31.12.2012 (anziché al 20.1.2013).

Lamentavano le ricorrenti che la Giunta Regionale, in data 28.6.2012,

approvava in via definitiva il calendario venatorio regionale senza conformarsi alle indicazioni dell'ISPRA.

In particolare, con riferimento alla caccia del tordo bottaccio, era denunciato il vizio di eccesso di potere per illogicità e di difetto di motivazione, in quanto la Regione, mantenendo la chiusura della caccia al 31.1.2013 e, quindi, discostandosi dal parere dell'Istituto, non avrebbe congruamente motivato tale decisione, limitandosi ad affermare che la migrazione prenuziale della specie avverrebbe a febbraio e non a gennaio, riportando un dato risalente ad una vecchia pubblicazione (del 1999), modificata dallo stesso autore sulla base di censimenti più recenti che avrebbero registrato l'inizio della migrazione nella seconda decade di gennaio, dati confermati anche dalle informazioni contenute nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia"; quanto alla caccia alla quaglia, le ricorrenti denunciavano il vizio di difetto di motivazione ed istruttoria, atteso che la Regione, consentendo la caccia della specie fino al 16.12.2012, non si era conformata a quanto suggerito dall'ISPRA –che aveva indicato quale data di chiusura il 31.10.2012 – senza addurre alcuna motivazione a supporto di detta decisione; con riferimento, infine, alla chiusura della caccia alla beccaccia, era denunciato il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Regione aveva consentito la caccia fino al 20.1.2013, mentre l'organo consultivo aveva indicato la data del 31.12.2013; anche in tale caso la motivazione addotta dall'Amministrazione non sarebbe stata idonea a superare il parere negativo dell'ISPRA.

Parte ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Resisteva in giudizio l'Amministrazione regionale, la quale, contestando le argomentazioni avversarie, concludeva per la piena legittimità dell'atto

impugnato e, dunque, per il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si costituiva in giudizio, altresì, la Federazione Italiana della caccia – Consiglio Regionale della Calabria, in qualità di controinteressata, la quale, contestate le censure delle ricorrenti, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 534, assunta alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2012, questo Tribunale accoglieva la richiesta di sospensione cautelare, limitatamente alla chiusura della caccia alla quaglia, fissata al 16 dicembre 2012, anziché il 31 ottobre 2012, come suggerito dall'ISPRA.

Alla Pubblica Udienza del 14 giugno 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Giova ricordare che il comma 4 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" – dispone che "*Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*".

Il parere dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS) riveste carattere obbligatorio, ma non vincolante, considerato che l'Istituto ha natura di organo tecnico consultivo. Pertanto, l'Amministrazione regionale, nella redazione del calendario venatorio, ben può discostarsi dal parere reso dall'organo tecnico, purché dia conto delle valutazioni che l'hanno portata a disattendere il detto parere. In buona sostanza, l'Amministrazione, se ritiene di disattendere il parere reso dall'Istituto, ha l'onere di puntualmente motivare la propria determinazione, prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate

dall'organo tecnico (*TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1827; TAR Marche, sez. I, 24 ottobre 2007, n. 1778; TAR Campania, Napoli, 4 settembre 2002, n. 4022*).

Ebbene, alla luce degli esposti principi e passando al caso in esame, emerge con tutta evidenza che il provvedimento regionale impugnato non recepisce le indicazioni dell'ISPRA relativamente alla data di chiusura della caccia alla quaglia (31 ottobre 2012), prevedendo la chiusura al 16 dicembre 2012, omettendo completamente di addurre il benché minimo elemento idoneo a supportare tale decisione. Pertanto, la decisione di discostarsi dall'indicazione resa dall'organo tecnico consultivo non risulta motivata e, come tale, è illegittima.

Diversamente, per quanto attiene alla data di chiusura della caccia al tordo bottaccio, la Regione – che, anche in questo caso, si discosta dai suggerimenti dell'ISPRA – offre un apparato motivazionale a supporto della propria decisione, richiamando una pubblicazione scientifica (peraltro risalente addirittura al 1999) attinente al reale inizio della migrazione prenuziale e uno studio scientifico eseguito da inanellatori abilitati ISPRA del 2012, che indica che i movimenti migratori della specie diventano intensi a partire dalla metà del mese di febbraio.

Con riferimento, infine, alla beccaccia, la decisione della Regione di disattendere le indicazioni dell'organo consultivo, fissando la chiusura della caccia al 20 gennaio 2013, anziché al 31 dicembre 2012, risulta supportata dal richiamo a due studi scientifici (del 2006 e del 2009) relativi alla popolazione euroasiatica occidentale della specie, che è giudicata stabile, giudizio confermato anche dall'aggiornamento del "*BirdLifeInternational*" del 2011 e dalle indicazioni delle indicazioni tratte dal documento ORNIS Key Concepts adottato dall'Unione Europea.

Dunque, la decisione della Regione di disattendere il parere espresso

dall'ISPRA risulta fondato su argomenti di natura tecnica, che non appaiono inficiati da irragionevolezza o evidente illogicità e, pertanto, come tali, sono sottratti al giudizio del Collegio.

Da quanto sopra esposto, si deve concludere che le censure formulate in ricorso sono fondate in parte e, più precisamente, con riferimento alla data di chiusura della caccia alla quaglia, con la conseguenza che il provvedimento impugnato è illegittimo e, dunque, va annullato, limitatamente a detta parte.

In considerazione della reciproca parziale soccombenza, le spese di causa sono interamente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l'effetto, annulla parzialmente il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)